

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle persome dei magistrati

dott. Stefano Cardinali Presidente rel.

dott. Vittorio Carlomagno Giudice

dott. Claudio Tedeschi Giudice

ha pronuinciato il seguente

**DECRETO**

vista la domanda di apertura della procedura di ristrutturazione ex art. 64 bis CCII depositata dalla  nel termine assegnato e successivamente prorogato dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 CCII;

visto il parere favorevole depositato dal commissario giudiziale in data 29/2/24;

vista la nota depositata il 9/5/24 dal Pubblico Ministero, che ha posto in evidenza che il piano ha natura meramente liquidatoria e prevede una soddisfazione irrisoria (0,8%) dei creditori chirografari, senza alcun apporto di finanza esterna, per modo di apparire del tutto privo di causa e finalizzato "unicamente ad eludere le sanzioni penali previste per la liquidazione giudiziale e il concordato preventivo e non richiamate invece in relazione alla procedura di cui all'art. 64 bis c.c.i.i. (nonostante sia prevista in essa l'esistenza di creditori dissenzienti)";

che, come confermato dal commissario giudiziale, la proposta risulta ritualmente presentata, con allegazione del piano, della relazione redatta da un professionista indipendente, della determinazione dell'amministratore risultante da verbale notarile, da cui risulta in modo analitico lo strumento di regolazione della crisi adottato e della documentazione prescritta dall'art. 39 CCIII;

che la formazione delle classi appare conforme alla loro suddivisione in base a criteri fondati su posizione giuridica e interessi economici omogenei;

che, anche a voler considerare la valutazione della ritualità della proposta richiesta al Tribunale dall'art. 64 bis, quarto comma, CCII, estesa alla sua conformità con i presupposti e la natura dell'istituto come delineato dalla legge, si deve osservare che, da un lato, nel piano e nella relazione del professionista indipendente sono state indicate, come previsto dal secondo comma dell'art. 87 CCII, richiamato dall'ultimo comma dell'art. 64 bis CCII, le ragioni per cui la proposta è preferibile, ancorché in misura non particolarmente rilevante, alla liquidazione giudiziale;

che, dall'altro, conformemente al prevalente orientamento dei primi commentatori della riforma, si deve ritenere che il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non sia incompatibile con un piano di natura meramente liquidatoria;

che tale conclusione, infatti, sembra pienamente giustificata dall'espresso richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 64 bis CCI al disposto dell'art. 84, comma 8, CCII, che si riferisce esclusivamente al concordato di natura liquidatoria, e al disposto del primo comma dell'art. 87 CCII, che si riferisce al contenuto del piano sia che abbia natura liquidatoria sia che sia fondato sulla continuità, e, alla lett. d) prevede che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti possa essere perseguita con "qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni..." oltre che dall'assenza di qualsiasi previsione che limiti l'applicazione del piano omologato alle sole ipotesi in cui la ristrutturazione del debito sia perseguita attraverso la continuità dell'attività di impresa;

che, d'altra parte, considerato che fra le norme richiamate dall'ultimo comma dell'art. 64 bis CCII non vi è il quarto comma dell'art. 84 CCII, richiamato solo per l'applicazione dell'ottavo comma, sembra potersi escludere che il piano sia vincolato al soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura minima del 20% e all'apporto di finanza esterna che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile;

che, la previsione di una soddisfazione dei creditori chirografari variabile a seconda dei diversi scenari prospettati e comunque nella misura minima dello 0,8%, superiore rispetto a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e comunque oggettivamente apprezzabile e non meramente simbolica, salva la valutazione della convenienza della proposta riservata ai creditori, appare sufficiente ad assicurare la validità della causa sottesa alla proposta;

P.Q.M.

delega alla procedura il dott. Stefano Cardinali;

conferma quale commissario giudiziale l'avv. Alessandro Lendvai;

fissa la data iniziale del 23/9/24 e la data finale del 26/9/24 per le espressioni del voto dei creditori da trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

dispone che la ricorrente proceda, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, lett. d) CCII, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, al deposito della somma di € 200.000,00 sul libretto bancario già aperto in osservanza del precedente decreto di concessione del termine per il deposito della proposta;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII, richiamato dal terzo comma dell'art. 47 CCII, e al commissario giudiziale di dare comunicazione del provvedimento ai creditori entro il 20/7/24

Roma, 3/7/24.

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali